



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO : Adozione del prospetto economico-finanziario (PEF) del servizio rifiuti quadriennio 2022-2025. Aggiornamento biennio economico 2024-2025.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20,00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/VALERIO	Sindaco	SI	
ALLASIA/Annalisa	Consigliere Maggioranza	SI	
ANNIBALE/Domenico	Consigliere Maggioranza		SI
BIOLATTO/Daniela Francesca	Consigliere Maggioranza	SI	
BONETTO/Giuseppe	Consigliere Maggioranza	SI	
CAPELLO/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
KHADRI/Fatima	Consigliere Maggioranza	SI	
MARIANO/Enrico	Consigliere Maggioranza		SI
PETTITI/Andrea	Consigliere Maggioranza	SI	
PORCHIETTO/Giulia	Consigliere Maggioranza	SI	
REVIGLIO/ELISA	Consigliere Maggioranza		SI
TRIBAUDINO/ALESSANDRO	Consigliere Maggioranza	SI	
ABRATE/Margherita	Consigliere Minoranza	SI	
BELLINO/Andrea	Consigliere Minoranza	SI	
GORG/Patrizia	Consigliere Minoranza	SI	
MAERO/Andrea	Consigliere Minoranza		SI
SOLDATI/Federico	Consigliere Minoranza	SI	

Total 13 4

Con l'intervento e l'opera dell'**Avv.to Zeroli dott.ssa Sonia**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Adozione del prospetto economico-finanziario (PEF) del servizio rifiuti quadriennio 2022-2025. Aggiornamento biennio economico 2024-2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per l'esercizio 2018), con il quale sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico le funzioni di regolazione e controllo anche in materia di rifiuti, e la conseguente ridenominazione in "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)".

Verificato che, in data 31/10/2019, a conclusione di un percorso finalizzato alla regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti ed all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, ha adottato le deliberazioni n. 443/2019/R/rif concernente la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e n. 444/2019/R/rif concernente le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".

Richiamata la deliberazione ARERA n. 138/2021/R/rif con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) 2022-2025.

Verificato che in data 3 agosto 2021, a conclusione del percorso di consultazione ed approfondimento con i soggetti pubblici e privati, l'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati ha adottato la deliberazione n. 363/2021/R/rif, avente ad oggetto "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", cui si rimanda.

Rilevato che, con il secondo periodo regolatorio viene:

- confermata l'impostazione generale già adottata per il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, con individuazione di un limite di crescita tariffario, differenziato in base agli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso e dell'ampliamento del perimetro gestionale, come stabiliti dai competenti Enti Territorialmente Competenti;
- individuata la necessità di rafforzare gli incentivi per la valorizzazione dei materiali recuperati o di energia;
- riconosciuta l'esigenza di configurare meccanismi correttivi in relazione ai costi, per far fronte alle novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 in materia di Testo unico ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006
- introdotta una regolazione di durata quadriennale per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, nonché per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, sulla base dei dati validati da ciascun gestore ed approvati dall'Ente Territorialmente Competente;
- previsto un aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo modalità e criteri che saranno successivamente individuati da ARERA;
- autorizzata un'eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente Territorialmente Competente, in caso di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF adottato.

Dato atto che la già citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, come confermato dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, individua nell'ente territorialmente competente il soggetto deputato alla definizione del piano finanziario con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale provvede poi alla trasmissione al Comune per la definizione delle tariffe della TARI.

Considerato che il Comune di Racconigi è socio del Consorzio di bacino denominato Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente al quale, in base a quanto previsto dall'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n.448 ed alla successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002, compete, tra l'altro, l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, effettuando altresì la scelta ed esercitando i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori.

Rilevato dunque che appartiene altresì al Consorzio S.E.A. il ruolo di Ente territorialmente competente, come definito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019, al fine della definizione del piano finanziario di bacino con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) disciplinato dalla deliberazione Arera n. 363/2021R/rif, provvedendo poi a trasmettere a ciascun Comune consorziato, per la parte di propria esclusiva spettanza, le risultanze del Piano Finanziario, al fine di consentire la definizione delle tariffe della TARI per l'anno di riferimento.

Viste, in tal senso, le comunicazioni n. 374 del 5 febbraio 2020 e n. 589 del 24 febbraio 2020, con le quali il Consorzio S.E.A. ha inteso esercitare il ruolo di Ente territorialmente competente, di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Rilevato che, con nota n. 1028-35 del 13 aprile 2022, il Consorzio SEA ha trasmesso il piano tariffario di pertinenza del Comune di Racconigi per il periodo regolatorio 2022-2025 e relativa nota di accompagnamento.

Dato atto che, in data 21 aprile 2022 il Consorzio SEA, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha adottato la deliberazione n. 24 avente ad oggetto "*Validazione dei Piani Economico-Finanziari per il periodo 2022-2025 dei Comuni consortili in applicazione del nuovo MTR-2 (Deliberazione n. 363/2021 Arera)*"

Vista la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, con la quale l'autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente ha approvato il "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", recante prescrizioni in materia di obblighi e standard di qualità in capo ai gestori del servizio rifiuti, a tutela degli utenti, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Verificato che, in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA n. 115/2022/R/rif, entro lo scorso 31 marzo l'Ente Territorialmente Competente, ha dovuto provvedere a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per tutta la durata del piano economico finanziario 2022-2025.

Dato atto che il Consorzio SEA, ente territorialmente competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n. 21 del 08/04/2022 ad adottare, per tutti i comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I- Livello qualitativo minimo", in assenza di qualità contrattuale e tecnica, con i relativi riflessi in termini di limite di crescita per il PEF MTR-2 periodo 2022-2025.

Dato atto che, con deliberazione n. 8 del 26/04/2022 questo ha adottato, di conseguenza, il PEF per il periodo regolatorio 2022-2025, le cui risultanze finali risultano essere le seguenti:

voce di costo	ANNO 2022	ANNO 2023	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	782.160,00	781.426,00	781.426,00	781.426,00
Conguaglio relativo ad anni pregressi su				

componente variabile	28.952,00	28.952,00	0,00	0,00
Componente fissa	603.734,00	598.870,00	594.498,00	590.126,00
Conguaglio relativo ad anni pregressi su componente fissa	-51.354,00	-51.354,00	0,00	0,00
Arrotondamento	1,00			
TOTALE PEF NETTO	1.363.493,00	1.357.894,00	1.375.924,00	1.371.552,00
Riconduzione al limite di crescita rispetto all'esercizio precedente	- 40.048,00			
Recupero eccedenze pregresse (limite)		12.372,00	13.838,00	13.838,00
	-1,00			
TOTALE PEF ricondotto al limite di crescita	1.323.444,00	1.370.266,00	1.389.762,00	1.385.390,00

Vista la deliberazione ARERA n. 62/2023/R/rif con la quale l'Autorità, in risposta a numerose richieste di chiarimenti formulate da più parti, ivi compreso l'Ente Territorialmente Competente, Consorzio SEA, ha ritenuto che "*le dinamiche nei prezzi dei fattori della produzione non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2023/R/rif*" e che "*le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie*".

Dato atto che, pertanto, le risultanze del PEF di cui alla deliberazione consiliare n. 8/2022, sopra riportate, non hanno subito modifiche per l'esercizio 2023, mentre a mente di quanto disposto dall'art. 8 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, così come modificato dal provvedimento dell'Autorità n. 7/2024/R/rif è stato invece previsto l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, del su citato piano economico finanziario MTR-2" quadriennio 2022-2025, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con suo successivo provvedimento.

Richiamata la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" ove sono state disciplinate le regole e le procedure per l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli esercizi TARI 2024 e 2025.

Rilevato che, con nota n. 1182-1 del 8 aprile 2024, ns. prot. 6766 del 9 aprile scorso, il Consorzio SEA ha trasmesso il piano tariffario di pertinenza del Comune di Racconigi, per il biennio 2024-2025 rideterminato in base alle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif.

Verificato dunque che:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) costituisce il necessario strumento economico che evidenzia i costi delle varie componenti del servizio rifiuti, definendo così il complesso della spesa che costituisce la base da coprire con la tariffa TARI, che sarà corrisposta dai cittadini e dalle imprese;
- il Consorzio SEA è l'Ente Territorialmente Competente (ETC), cui spetta l'approvazione del PEF per il proprio bacino di riferimento, e la sua validazione, mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati esposti, con annessa la documentazione prevista dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
- il PEF approvato dal Consorzio deve poi essere disaggregato per ciascun territorio e tempestivamente trasmesso ad ogni Comune, al fine di consentirne i successivi adempimenti, inerenti l'approvazione dell'articolazione tariffaria;
- il PEF deve essere altresì trasmesso, dall'Ente territorialmente competente, Consorzio SEA, all'ARERA per l'approvazione definitiva.

Rilevato che, come stabilito dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, il piano economico finanziario deve essere corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente,

Dato atto che la documentazione di cui sopra, di stretta ed assoluta pertinenza del Consorzio SEA, dovrà essere da questo trasmessa, in modo completo ed esaustivo, ad ARERA per i necessari controlli di sua competenza.

Visti i documenti trasmessi ed allegati alla presente deliberazione, ossia:

- tabella riportante le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti relativi all'aggiornamento biennale 2024-2025 del periodo regolatorio 2022-2025
- relazione di accompagnamento alla tabella dei dati

Ritenuto di procedere con il recepimento di tali documenti, per quanto di competenza, ferma restando la competenza dell'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) sulla validazione.

Dato altresì atto che l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'articolo della Legge n. 147/2013 e s.m.i., i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Dato quindi atto che il PEF Arera viene elaborato in base al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il quadriennio 2022-2025, come disciplinato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati n. 363/2021 ed il successivo aggiornamento biennale 2024-2025, a mente di quanto stabilito dall'art. 8 della citata deliberazione n. 36/2021/R/rif in base alle prescrizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 ed in particolare:

- determinazione dei costi fissi e variabili del servizio desunti dalle scritture obbligatorie dei gestori del servizio e del Comune come segue:
 - per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - per l'anno 2025 con riferimento ai costi di esercizio sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile e con riferimento ai costi di investimento, per l'anno 2024 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile.
- detrazioni di cui ai commi 1.4 e 4.5. della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif
- grandezze fisico-tecniche determinate in base a percentuali di raccolta differenziata, rifiuti complessivamente prodotti, costo unitario effettivo, fabbisogno standard e costo medio di settore
- coefficienti di gradualità inerenti le valutazioni rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ed efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo

Dato atto che il limite di crescita tariffaria, determinato secondo quanto previsto dall'art. 4.2 della Deliberazione Arera n.363/2022/R/rif ed integrato con il Coefficiente di Recupero dell'Inflazione (CRI) previsto dall'art. 4.1 lett. b) della Deliberazione Arera n. 389/2023/R/rif, è complessivamente pari al 9,60% per l'anno 2024 ed al 2,6% per l'anno 2025.

Viste le risultanze dei dati contabili relativi al PEF quadriennio 2022-2025, aggiornamento biennale 2024-2025 allegati al presente provvedimento, da cui si ricavano i seguenti dati riepilogativi, già tenuto conto delle detrazioni di cui all. Art. 4.6 Del. 363/R/rif::

voce di costo	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	885.139,00	890.145,00
Componente fissa	632.673,00	620.198,00
TOTALE PEF NETTO	1.517.812,00	1.510.343,00
Riconduzione al limite di crescita rispetto all'esercizio precedente	- 16.014,00	0,00
TOTALE PEF ricondotto al limite di crescita	1.501.798,00	1.510.343,00

Dato atto che, secondo quanto previsto dal punto 4.5 All. a) della Deliberazione Arera n.363/2022, così come modificato dall'art. 4.2. lett. c) della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, in caso di superamento del limite di crescita, in sede di aggiornamento biennale, lo scostamento determinatosi, può essere rimodulato anche oltre il periodo regolatorio MTR-2, nel rispetto di ciascun limite di crescita annuale.

Verificato che per nessuno degli anni 2024-2025 si è verificato il superamento del limite di crescita e pertanto non si rende necessario intervenire sugli esercizi successivi.

Viste, nel dettaglio le risultanze della tabella riepilogativa dei dati contabili relativi al PEF 2024, necessarie alla successiva adozione delle tariffe TARI per l'anno 2024, che si possono così riassumere:

componente di costo	importo	TOTALE
costi VARIABILI riferiti all'anno di piano a-2 (anno 2022)	€ 885.139,00	
detrazione di cui al comma 4.6 deliberazione ARERA n.443/2019 (riconduzione delle spese indicate al valore contrattuale)	€ 0,00	
componenti a conguaglio provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	
TOTALE COSTI VARIABILI		€ 885.139,00
costi FISSI riferiti all'anno di piano a-2 (anno 2022)	€ 618.869,00	
detrazione di cui al comma 4.6 deliberazione ARERA n.443/2019	- € 13.873,00	
componenti a conguaglio provenienti da esercizi precedenti	€ 27.676,00	
Riconduzione al limite di crescita	- € 16.014,00	
TOTALE COSTI FISSI		€ 616.658,00
arrotondamento		€ 1,00
TOTALE COMPLESSIVO PEF 2024		€ 1.501.798,00

Dato atto che, con separato provvedimento, saranno di conseguenza definite le tariffe della Tassa sui Rifiuti 2024, in modo tale da garantire, ai sensi del Dpr. n. 158/1999, la copertura integrale dei costi del servizio, come determinati con il presente provvedimento.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 18/06/2020 con la quale è stato nominato quale Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il responsabile UMD3 Dott. Gianpaolo Sandrone;

Esaurita la relazione, il Sindaco concede la parola ai Sigg.ri Consiglieri, i quali intervengono come accanto a ciascuno di essi si riporta in sintesi.

Consigliere Soldati: prende atto che del 9,6% di aumento il 7% è relazionato all'adeguamento dell'Istat e un 2,6% dipende dai costi dell'Ente e non fare bene la raccolta differenziata è importante per le tasche

comunali.

Sindaco Oderda: evidenzia che l'attenzione del suo gruppo all'ambiente è enorme; ricorda che Racconigi è stato premiato come Comune riciclide, tuttavia occorrerebbe fare elaborare un documento condiviso che attenzioni il legislatore dal punto di vista della sottomissione ad Arera.

Consigliere Gorgo: rileva l'aumento tariffario di un piano, di fatto elaborato da CSEA e validato da Arera; soltanto successivamente il Comune approva le tariffe. Non si vuole mettere in discussione il metodo di calcolo del Consorzio ma il livello di performance di raccolta dei rifiuti. Il discorso che fa il suo gruppo è di tipo politico. Sono convinti si potesse fare di più e meglio per abbassare le percentuali di composizione del PEF, con conseguente diminuzione delle tariffe. Conclude affermando che si vorrebbe una politica che agisca in una prospettiva di miglioramento, detto ciò preannuncia l'astensione sul punto.

Sindaco Oderda: chiude il dibattito rilevando che i temi programmatici di miglioramento sono nell'agenda di tutti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato altresì atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della I Commissione consiliare permanente "Finanze: affari istituzionali – bilancio – programmazione economica"

Dato altresì atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame dell'organo di revisione economico-finanziaria

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile UMD3, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- presenti n. 13
- astenuti n. 3 (Consiglieri Abrate, Gorgo, Soldati)
- votanti n. 10
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 0 (zero)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che i motivi esposti in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale della decisione assunta.
- 2) Di prendere atto che il Consorzio SEA, ente territorialmente competente, ha provveduto, con propria deliberazione consortile n. 21 del 08/04/2022 ad adottare, per tutti i comuni facenti parte del Consorzio, lo schema regolatorio "I- Livello qualitativo minimo", in assenza di qualità contrattuale e tecnica, con i relativi riflessi in termini di limite di crescita per il PEF MTR-2 periodo 2022-2025
- 3) Di recepire il Piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025, aggiornamento biennale 2024-2025 come predisposto dall'Ente territorialmente competente Consorzio SEA ed in corso di approvazione, unitamente alla relativa relazione di accompagnamento, al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e che si può così riassumere:

voce di costo	Anno 2024	Anno 2025
Componente variabile	885.139,00	890.145,00
Componente fissa	632.673,00	620.198,00
TOTALE PEF NETTO	1.517.812,00	1.510.343,00
Riconduzione al limite di crescita rispetto		

all'esercizio precedente	- 16.014,00	0,00
TOTALE PEF ricondotto al limite di crescita	1.501.798,00	1.510.343,00

4) Di dare atto che:

- il limite di crescita tariffaria, determinato secondo quanto previsto dall'art. 4.2 della Deliberazione Arera n.363/2022/R/rif, come integrato con il Coefficiente di Recupero dell'Inflazione (CRI) previsto dall'art. 4.1. lett. b) della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif è complessivamente pari al 9,60% per l'anno 2024 ed al 2,60% per l'anno 2025
- secondo quanto previsto dal punto 4.5 All. a) della Deliberazione Arera n. 363/2022, così come modificato dall'art. 4.2. lett. c) della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, in caso di superamento del limite di crescita in sede di aggiornamento biennale, lo scostamento determinatosi, può essere rimodulato anche oltre il termine del periodo regolatorio MTR-2, nel rispetto di ciascun limite di crescita annuale
- per nessuno degli anni 2024-2025 si è verificato il superamento del limite di crescita e pertanto non si rende necessario intervenire sugli esercizi successivi.

5) Di recepire, in specifico, la risultante del PEF MTR-2 relativo all'anno 2024, che può essere così sintetizzato:

componente di costo	importo	TOTALE
costi VARIABILI riferiti all'anno di piano a-2 (anno 2022)	€ 885.139,00	
detrazione di cui al comma 4.6 deliberazione ARERA n.443/2019 (riconduzione delle spese indicate al valore contrattuale)	€ 0,00	
componenti a conguaglio provenienti da esercizi precedenti	€ 0,00	
TOTALE COSTI VARIABILI		€ 885.139,00
costi FISSI riferiti all'anno di piano a-2 (anno 2022)	€ 618.869,00	
detrazione di cui al comma 4.6 deliberazione ARERA n.443/2019	- € 13.873,00	
componenti a conguaglio provenienti da esercizi precedenti	€ 27.676,00	
Riconduzione al limite di crescita	- € 16.014,00	
TOTALE COSTI FISSI		€ 616.658,00
arrotondamento		€ 1,00
TOTALE COMPLESSIVO PEF 2024		€ 1.501.798,00

6) Di dare atto che, come stabilito dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti periodo regolatorio 2022-2025 deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente,

7) Di dare atto che la documentazione di cui al punto 6), di stretta ed assoluta pertinenza del Consorzio SEA, dovrà in ogni caso da questo essere trasmessa, in modo completo ed esaustivo, ad ARERA per i DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

necessari controlli di sua competenza.

- 8) Di dare infine atto che con separato provvedimento, saranno di conseguenza definite le tariffe della Tassa sui Rifiuti 2024, in modo tale da garantire, ai sensi del Dpr. n. 158/1999, la copertura integrale dei costi del servizio, come determinati con il presente provvedimento

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n.

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 29/04/2024 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Sonia ZEROLI)